

STATUTO

CENTRO PER LA SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTOIA PT VIA LUNGO BRANA 2

Numero REA: PT - 185501

Codice fiscale: 01859220475

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" all'atto repertorio n. 237.979 raccolta n. 64.456	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	"CENTRO PER LA SALUTE COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>Art. 1 - Denominazione e Sede</u>	
	1.1 È costituita ai sensi della legge 381 del 8 novembre 1991 e dei Decreti Legislativi n. 117/2017 e n. 112/2017 ove compatibili ed integrativi della Legge 381/1991, una Cooperativa Sociale "Centro per la Salute Cooperativa Sociale", Ente del Terzo Settore.	
	1.2 La società ha sede legale nel Comune di Pistoia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	<u>Art. 2 - Durata</u>	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	<u>Art. 3 - Scopo mutualistico</u>	
	3.1 Conformemente alla legge 381/91, dei Decreti Legislativi n. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e n. 112/2017 (Impresa Sociale), ove compatibili ed integrativi della sopracitata legge, la Cooperativa non ha finalità di lucro ed il suo scopo è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91.	
	3.2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	3.3 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	

	3.4 La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto reciproco, la disponibilità, il coordinamento e l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica entità anche se saranno svolte attività fisicamente e materialmente lontane le une dalle altre.	
	3.5 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali competenti.	
	3.6 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.7 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.8 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	3.9 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	<u>Art. 4 - Oggetto sociale</u>	
	4.1 Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91, la Cooperativa intende operare prioritariamente, ma non esclusivamente, nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore ed all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 112/2017:	
	- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	

	finalità educativa;
	- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
	- g) formazione universitaria e post-universitaria;
	- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
	- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
	- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
	- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
	- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
	- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
	- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
	- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifi-

	cazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	4.2 Nell'ambito dello scopo sociale principale e prioritario, ovvero quello di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 381/91, la Cooperativa potrà, più specificatamente, operare, in proprio o su incarico di terzi:	
	a. progettare, organizzare, realizzare e svolgere attività di assistenza e reinserimento sociale o comunque tutte le altre forme di aiuto praticabile nei confronti di persone svantaggiate o escluse dal sistema sociale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b. progettare, organizzare, realizzare e gestire convegni, incontri, seminari, tavole rotonde, workshop sui temi inerenti all'educazione alla salute, la prevenzione, i corretti stili di vita, il benessere psicofisico, sociale e ambientale e più in generale sui temi della salute naturale/naturopatia, delle discipline ayurvedica, delle discipline olistiche, del lavoro sul corpo e sulle energie, della crescita umana e trasformazione;	
	c. operare nel settore del commercio, anche on-line, e della commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti ayurvedici, omeopatici, officinali o di erboristeria, per la cura della persona, ivi comprese quelli della sua igiene personale e della cosmesi ed in genere qualsiasi prodotto	

purché realizzati attraverso l'impiego di metodi naturali;
 d. progettare, organizzare, realizzare e gestire corsi residenziali e non afferenti alle medicine complementari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ayurveda, omeopatia, fitoterapia) e più in generale alle discipline orientali e bio-naturali, ivi compreso corsi di meditazione, di yoga, di educazione alla salute, al benessere psicofisico e ambientale o, più in generale, aventi ad oggetto la prevenzione e la cura per corpo e della mente attraverso metodi naturali o di naturopatia e metodologie energetiche;
 e. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;
 f. operare nel settore del commercio, anche on-line, e della commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di periodici, testi e di pubblicazioni in genere, ivi compresi anche materiali video e informatici;
 g. operare nel settore della ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e pertanto, a puro titolo esemplificativo, la gestione di bar, gelaterie e pasticcerie, catering, ristoranti, self-service, tavole calde, rosticcerie, spacci associativi, mense scolastiche ed aziendali;
 h. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci ivi compreso i servizi di assistenza domiciliare integrata svolta in convenzione e con personale specializzato;
 i. coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con professionisti, enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
 j. organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
 k. organizzare attività educative, ricreative e di socializzazione diretta a favorire l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società e pertanto potrà, a titolo esemplificativo, gestire centri diurni, parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali;
 l. organizzare attività educative, ricreative, sportive

	di socializzazione gestire di gruppi di lavoro, di incontro per adolescenti e adulti volti a promuovere le potenzialità individuali e di gruppo al fine di rimuovere ogni ostacolo, effettivo e potenziale, per la loro crescita personale e sociale ed in genere diretti a favorire l'inserimento nella società del minore, anche in stato di disagio, e di ragazze - madri supportandoli nelle fasi di passaggio dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età adulta e pertanto potrà, a titolo esemplificativo, gestire centri diurni, parchi pubblici, locali di ritrovo, strutture ed impianti sportivi di ogni genere, sale per concerti ed attività socio -culturali;
	m. progettare, organizzare e gestire servizi ed interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di migrati;
	n. operare nel settore dell'editoria mediante la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche materiali video e informatici riguardanti gli argomenti socio sanitari, educativi ed in genere le finalità sociali;
	o. operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;
	p. operare nel settore dell'orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l'organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti;
	q. progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale che in ambito socio umanistico e in quello dell'istruzione;
	r. svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi, anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati;
	s. promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
	t. promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;
	u. istituire e/o gestire scuole finalizzate all'istruzione

	scolastica di primo e secondo grado, di grado superiore, universitario e post universitario;	
	v. realizzare attività didattica e formativa universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale sui temi afferenti alle finalità sociali;	
	w. gestire campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;	
	x. gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico;	
	y. progettare, organizzare, realizzare e gestire case famiglie, comunità alloggio, case albergo, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali; servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	z. progettare, organizzare, realizzare e gestire asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche;	
	aa. progettare, organizzare, realizzare e gestire servizi di tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina;	
	bb. progettare, organizzare, realizzare e gestire soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per minori, anziani, disabili e ammalati;	
	cc. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti ed attività di sostegno socio sanitario, educativo e didattico durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà e non o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;	
	dd. realizzare e/o gestire, nei limiti della legge, strutture ospedaliera, cliniche, ambulatori di ogni genere, case di cura per lunga degenza e non, centri di riabilitazione e fisioterapia;	
	ee. realizzare e/o gestire strutture extraospedaliera, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	ff. progettare, organizzare e gestire convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop	

	al fine di divulgare, formare sia teoricamente che praticamente, sui temi e sulle tecniche proprie delle medicine complementari ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo osteopatia, omeopatia, agopuntura, fitoterapia ed altre forme di medicina alternativa;	
	gg. progettare, organizzare e gestire attività dirette a diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio, favorendo la diffusione dell'allegria e della gioia negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza attraverso la Clownterapia;	
	hh. realizzare e/o gestire studi medici ed altre strutture finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale dirette alla generalità dell'utenza;	
	ii. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti alla lotta all'emarginazione e disagio giovanile con particolare riguardo all'abbandono scolastico;	
	jj. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno alla gestione della vita quotidiana, all'inclusione sociale a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;	
	kk. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno e reinserimento sociale a favore sia di soggetti vittime di violenze psichiche e/o fisiche sia di soggetti violenti in presenza o assenza di patologie psichiatriche permanenti e/o temporanee;	
	ll. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività di ricerca, di ricerca sperimentale, di studi ed analisi, di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed educative;	
	mm. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività di prevenzione e promozione sociale del territorio locale;	
	nn. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;	
	oo. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività di segretariato sociale per soggetti privati o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti, ivi compreso il servizio di ed informagiovani;	
	pp. progettare, organizzare, realizzare e gestire servizi amministrativi, attività di rilevazioni, raccolta ed elaborazione dati, anche contabili, prevalentemente, ma non esclusivamente, a favore di enti del terzo settore;	
	qq. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di promozione ed organizzazione di conferenze, seminari, workshop, tavole rotonde e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di mas-	

	sa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di esclusione, di svantaggio sociale e/o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;	
	rr. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di disagio sociale, psichico e fisico;	
	ss. realizzare e gestire, sia a tempo determinato che indeterminato, strutture ricettive, di pronto intervento di ogni tipo ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio, distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà o di emarginazione sociale;	
	tt. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie e di nuove metodologie educative dirette a favorire l'apprendimento e la crescita culturale dei minori con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle situazioni di disagio e recupero scolastico originato a seguito di diagnosi DSA;	
	uu. organizzare e gestire ogni altro tipo di attività di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private;	
	vv. favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	ww. operare nel settore della tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecologia urbana svolgendo attività di ricerca e sperimentazione, di ideazione, di promozione, di realizzazione e di gestione di progetti aventi ad oggetto le fonti di energia rinnovabile ed alternativa, il risparmio energetico, ed in genere nel campo delle tecnologie appropriate ivi compreso la realizzazione di gruppi di acquisto solidale;	
	xx. operare nel settore culturale realizzando attività e servizi di studi, ricerche, documentazione, sperimentazione in collaborazione sia con Enti pubblici sia Enti di Ricerca ed in genere istituzioni culturali, per meglio realizzare quanto previsto nei precedenti punti;	
	yy. promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, aventi natura turistica, quali l'organizzazione viaggi, trekking, escursioni e similari ma anche visite di studio a luoghi simbolo, e realtà storiche o contemporanee che mostrino pratiche di vita, di impresa di amministrazione orientate all'equo sostenibilità, alla solidarietà al pacifismo, all'ecoefficienza, alla biodiversità e	

11 di 32

	4.5 Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o di coprogettazione;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.	
	4.6 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	4.7 La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	4.8 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.9 Per il migliore svolgimento della sua attività la Cooperativa, con delibera del suo Consiglio d'Amministrazione, potrà aderire ai consorzi di Cooperative o altri organismi aventi finalità affini.	

4.10 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
TITOLO III SOCI COOPERATORI	
Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;	
c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.	
5.2 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
5.3 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.	
5.5 Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
5.6 Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	

14 di 32

		totale dei soci cooperatori.
		6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
		6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:
		a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
		b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
		Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
		6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.
		La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
		<u>Art. 7 - Domanda di ammissione</u>
		7.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono essere indicati:
		a) nome, cognome, residenza, data di nascita, la cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione Sociale, sede, data di costituzione e codice fiscale per le persone giuridiche;
		b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
		c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;
		d) di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
		e) le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla cooperativa.
		7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-

	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide a maggioranza dei componenti.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	<u>Art. 8 - Conferimenti dei soci cooperatori</u>	
	8.1 Il conferimento dei soci cooperatori può avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e è rappresentato da una quota del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00).	
	8.2 La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	<u>Art. 9 - Vincoli sulla quota e sua alienazione</u>	
	9.1 La quota dei soci cooperatori non può essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	<u>Art. 10 - Obblighi del socio</u>	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista dall'Organo amministrativo;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	10.4 È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	<u>Art. 11 - Diritti dei soci</u>	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-	

	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	<u>Art. 12 - Perdita della qualità di socio</u>	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	<u>Art. 13 - Recesso del socio</u>	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	<u>Art. 14 - Esclusione</u>	

	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	- che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	- che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	- che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	<u>Art. 15 - Liquidazione</u>	

	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli gli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	<u>Art. 16 - Morte del socio</u>	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	<u>Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati</u>	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	

	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	<u>Art. 18 - Requisiti</u>	
	18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.	
	<u>Art. 19 - Domanda di ammissione</u>	
	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 25 (venticinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	<u>Art. 20 - Obblighi</u>	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la parti-	

	colare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	<u>Art. 21 - Soci sovventori</u>	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	A tal fine la società costituisce un fondo per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo sviluppo tecnologico.	
	<u>Art. 22 - Conferimento dei soci sovventori</u>	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso partecipazioni trasferibili del valore di euro 25 (venticinque/00) ciascuna fino ad un massimo di euro 500 (cinquecento/00).	
	<u>Art. 23 - Deliberazione di emissione</u>	
	23.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	23.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	

	diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	<u>Art. 24 - Recesso dei soci sovventori</u>	
	24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	<u>Art. 25 - Elementi costitutivi</u>	
	25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	25.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	25.4 L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo 12 della legge 17.02.1971 n.217 l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti ai Soci.	
	<u>Art. 26 - Bilancio di esercizio</u>	
	26.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	

	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.	
	<u>Art. 27 - Ristorni</u>	
	27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).	
	27.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	<u>Art. 28 - Decisioni dei soci</u>	
	28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	28.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con deliberazione assembleare.	
	<u>Art. 29 - Assemblea dei soci</u>	
	29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	29.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	29.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	29.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	<u>Art. 30 - Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi</u>	
	30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato,	

	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	<u>Art. 31 - Votazioni</u>	
	31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	<u>Art. 32 - Voto</u>	
	32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	32.3 Per i soci sovventorisi applica il precedente art. 23.2.	
	32.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	32.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentan-	

	te in bianco.	
	<u>Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea</u>	
	33.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	<u>Art. 34 - Amministrazione</u>	
	34.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	34.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	34.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o volontari, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.	
	<u>Art. 35 - Compiti degli Amministratori</u>	
	35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	

		lative mansioni.	
		<u>Art. 36 - Metodi decisionali semplificati</u>	
		36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 37, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
		36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
		36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
		36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
		36.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
		<u>Art. 37 - Metodo decisionale collegiale</u>	
		37.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
		37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
		37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	

	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Art. 38 - Integrazione del Consiglio</u>	
	38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	38.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	<u>Art. 39 - Compensi agli Amministratori</u>	
	39.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	<u>Art. 40 - Rappresentanza</u>	
	40.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
	40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	40.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO	
	<u>Art. 41 - Collegio sindacale</u>	
	41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	

	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	<u>Art. 42 - Compiti</u>	
	42.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.	
	<u>Art. 43 - Organo di controllo facoltativo</u>	
	43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Art. 44 - Scioglimento anticipato</u>	
	44.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Art. 45 - Devoluzione del patrimonio finale</u>	
	45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente di diritto.	
	TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Art. 46 - Regolamenti</u>	
	46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	

31 di 32

- Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs 82/2005.
 - Registrato a Pistoia il giorno 20/06/2025 al numero 3797 Serie 1T.
 - Bollo esente.
- Pistoia, ventisette giugno duemilaventicinque.